

Prot.MIUR A00DRLO R.U. 6225 del 20/03/2014

## PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI EDUCAZIONE E INFORMAZIONE AMBIENTALE

tra

L'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (di seguito denominato "Ufficio Scolastico"), C.F. 97254200153, con sede in via Pola 11 , 20124 Milano, nella persona del Direttore generale Francesco De Sanctis, in qualità di legale rappresentante,

e

la **Fondazione Lombardia per l'Ambiente** (di seguito denominata "Fondazione"), C.F. 08365380156, con sede in Seveso (MB), largo 10 luglio 1976, 1, nella persona del Presidente e Legale rappresentante Ing. Paolo Colombani,

### Premesso che

- **L'Ufficio Scolastico** è interessato a sviluppare tematiche inerenti l'informazione, la formazione e l'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado e negli ITS della Regione Lombardia;
- **L'Ufficio Scolastico** è impegnato in misure di accompagnamento delle scuole nella realizzazione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento con l'obiettivo di valorizzare una didattica per progetti, integrata, valorizzando le risorse e i modelli formativi del territorio ;
- **L'ufficio Scolastico** ha elaborato un Documento d'indirizzo regionale relativo all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nel quale rientra appieno l'educazione ambientale;
- **L'Ufficio Scolastico** si assume il compito di supportare e divulgare, attraverso i propri canali di comunicazione, l'attività formativa e i progetti proposti dalla Fondazione;
- la **Fondazione** istituita dalla Regione Lombardia, è persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, riconosciuta con D.P.G.R. 26/08/1986, n. 14/R/86, in forza dell'atto costitutivo e dello Statuto del 22 maggio 1986 e successiva modifica deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione il 26 giugno 2003, approvata dalla Giunta Regione Lombardia con deliberazione n. VIII/12371 del 24 luglio 2003;

- la **Fondazione** ha realizzato e promosso negli anni numerose iniziative di educazione e formazione ambientale nelle Scuole di ogni ordine e grado della Lombardia avvalendosi della collaborazione degli Enti Parco, dei Centri Regionali di educazione Ambientale e di altre associazioni e fondazioni impegnate nel settore;
- la **Fondazione** ha avviato, con alcune scuole della Lombardia, percorsi sperimentali di educazione ambientale che hanno permesso di elaborare una metodologia e una procedura didattica replicabile e quindi proponibile a livello regionale;
- l'**Ufficio Scolastico** e **Fondazione** hanno, nel corso degli anni, realizzato e promosso congiuntamente iniziative di educazione e formazione ambientale a favore delle Scuole di ogni ordine e grado della Lombardia;
- l'**Ufficio Scolastico** e **Fondazione** esprimono la comune volontà di operare sviluppando sinergie e collaborazioni ;
- **Ufficio Scolastico** dichiara di avere preso conoscenza che la **Fondazione** ha aderito al Regolamento EMAS ed è in possesso di un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente SGQ/A e dichiara di aver preso visione dei relativi documenti di **Politica aziendale della qualità e del rispetto ambientale** e della **Dichiarazione Ambientale**.

**si conviene e si stipula quanto segue :**

#### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### **Articolo 2 – Finalità della Convenzione.**

La presente convenzione ha come scopo principale lo sviluppo della collaborazione tra l'Ufficio Scolastico e la Fondazione volta all'ideazione, promozione e diffusione di progetti e iniziative inerenti l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile in tutto il territorio regionale. Attraverso la promozione comune di programmi di educazione ambientale si vuole creare una cultura per l'ambiente inteso come inestimabile valore del reale, da tutelare e promuovere attraverso una maggiore consapevolezza sui problemi dell'ambiente.

#### **Articolo 3 – Oggetto della collaborazione**

La collaborazione verrà esplicitata in base a programmi operativi che saranno di volta in volta definiti ed approvati da ciascuna delle parti, senza oneri finanziari per l'USR Lombardia

In linea generale l'Ufficio Scolastico e la Fondazione collaboreranno per promuovere e sviluppare iniziative, ricerche, sperimentazioni e progettualità volte principalmente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promozione e divulgazione dei principi relativi all'educazione ambientale e allo Sviluppo Sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio lombardo;

- individuazione di tematiche di particolare rilevanza o interesse che possano offrire spunto per lo sviluppo di progetti specifici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado della Lombardia;
- supporto tecnico-scientifico per la realizzazione delle iniziative rivolte a docenti e alunni delle scuole di ogni ordine e grado e degli ITS relative alle tematiche ambientali individuate;
- supporto tecnico-scientifico per l'organizzazione di eventi di promozione e divulgazione delle iniziative di educazione ambientale e alla sostenibilità;
- promozione e divulgazione nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio lombardo dei Laboratori Scientifici Didattici del Centro Ricerche della Fondazione a Seveso;

Nello sviluppo di tali attività Ufficio Scolastico e Fondazione potranno concordare il coinvolgimento e la collaborazione di altri soggetti o enti pubblici e privati che potranno partecipare con le proprie competenze e risorse finanziarie al raggiungimento degli obiettivi comunemente stabiliti.

#### **Articolo 4 – Impegno di reciprocità**

L'ufficio Scolastico e Fondazione fanno propri i principi della reciproca informazione, attivando opportuni tavoli tecnici di confronto permanente anche al fine di assicurare il raccordo nella redazione dei propri atti programmatici e del reciproco coinvolgimento. A questo proposito le parti si impegnano a consultarsi periodicamente per la predisposizione e/o la partecipazione in comune a progetti, a livello locale, regionale o sovraregionale.

#### **Articolo 5 – Pubblicazioni e Proprietà industriale ed intellettuale dei risultati.**

Le parti stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, che la proprietà e la disponibilità dei dati e dei risultati delle attività svolte in collaborazione sono comuni ai due Enti che si impegnano altresì, salvo diverse specificate intese, a pubblicarli congiuntamente. Tutti i dati, gli elaborati, le informazioni, i risultati, i prodotti e i processi tecnologici ottenuti nell'ambito degli studi, delle ricerche, dei progetti e dei programmi comuni oggetto della presente convenzione ovvero in esecuzione di essa, sono di proprietà esclusiva di Fondazione Lombardia per l'Ambiente e dell'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia in eguale misura, compresi eventuali brevetti, i diritti d'autore ed i diritti di proprietà intellettuale o industriale. La Fondazione Lombardia per l'Ambiente e l' Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia potranno, di comune accordo, pubblicarli, cederli, comunque trasferirli, consentirne il semplice uso a terzi, senza limitazione geografiche ovvero di altra natura.

#### **Articolo 6 – Segretezza**

Entrambe le parti, di comune accordo, si impegnano a non comunicare a terzi senza il consenso dell'altra parte, tutti i dati, gli elaborati, le informazioni, i risultati, i prodotti e i processi tecnologici ottenuti nell'ambito degli studi, delle ricerche, dei progetti e dei programmi comuni oggetto della presente convenzione ovvero in esecuzione di essa.

#### **Articolo 7 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata di anni 5 a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto, approvato dai competenti organi di ciascuna delle parti, atteso il divieto di rinnovo tacito della convenzione medesima così stabilito dalle parti fra loro.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione, comunicando la propria volontà di recesso con un preavviso di almeno tre mesi e mediante l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dalla presente Convenzione non produce effetti automatici sugli specifici accordi attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti.

#### **Art. 8 – Controversie.**

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dalla interpretazione ovvero dall'esecuzione della presente convenzione è competente il foro di Milano. Le parti possono, tuttavia, definire amichevolmente eventuali controversie nascenti incaricando un collegio arbitrale che avrà sede a Milano e sarà composto di tre membri: nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo fra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Milano.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali.**

Le parti forniscono reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento, alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi alla presente convenzione, ovvero da essi sorti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Milano, li 20/03/2014

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

**Fondazione Lombardia per L'Ambiente**

**Il direttore generale**

**Il Presidente**

*Francesco de Sanctis*

*Ing. Paolo Colombani*

.....

.....